



COMUNE DI AGRATE BRIANZA
Provincia Monza e Brianza

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE
E LA DISCIPLINA DELLA
COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO
(L.R. 11.03.2005 n. 12 e s.m.i. art. 81)**

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 28.07.2022 "Approvazione del Regolamento per l'istituzione e la disciplina della Commissione per il Paesaggio (L.R. 11.03.2005 n. 12 e s.m.i. art. 81)".

SOMMARIO

ART. 1 - FINALITA'	2
ART. 2 - ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE	2
ART. 3 - COMPETENZE DELLA COMMISSIONE.....	2
ART. 4 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE.....	2
ART. 5 - NOMINA DELLA COMMISSIONE ED INCOMPATIBILITA'	3
ART. 6 - FUNZIONAMENTO.....	4

ART. 1 - FINALITA'

1. In riferimento all'art. 81, comma 1 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e all'art. 148 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, nonché delle disposizioni e criteri della presente deliberazione, gli Enti titolari delle funzioni amministrative in materia paesaggistica, approvano un regolamento finalizzato a disciplinare le attribuzioni e la composizione della Commissione per il Paesaggio.
2. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le competenze, la composizione e il funzionamento della Commissione per il Paesaggio del Comune di Agrate Brianza.

ART. 2 - ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

1. Con deliberazione della Giunta Comunale n. 200 del 06.11.2008 è stata istituita la Commissione per il Paesaggio del Comune di Agrate Brianza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 81, comma 1 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e dell'art. 148 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché delle disposizioni e criteri approvati con DGR n. XI/4348 del 22 febbraio 2021, quale organo tecnico-consultivo che esprime pareri obbligatori, non vincolanti, in relazione alle competenze attribuite dalle vigenti norme legislative e regolamentari nonché dal presente Regolamento.

ART. 3 - COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

1. Ai sensi dell'articolo 81 comma 3, della L.R. 11 marzo 2005, n. 12, la Commissione per il Paesaggio ha il compito di esprimere pareri obbligatori, in merito:
 - a. al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del d.lgs. 42/2004 e del d.p.r. 13 febbraio 2017, n. 31, di competenza dell'ente presso il quale è istituita;
 - b. al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all'articolo 64, comma 8, della medesima legge;
 - c. al giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui alla parte IV della normativa del Piano Paesaggistico Regionale vigente;
 - d. in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente e dai regolamenti locali.
2. Alla Commissione può altresì essere richiesto un parere riguardo:
 - a. i casi espressamente indicati dal P.G.T. – Piano di Governo del Territorio;
 - b. in merito a ulteriori questioni di materia urbanistica, edilizia ed ambientale, qualora eventualmente ritenuto necessario dal competente ufficio comunale, per un maggiore supporto alla propria attività di istruttoria delle istanze pervenute.
3. Resta ferma l'esclusiva competenza degli uffici comunali relativamente alla conformità urbanistico – edilizia dei progetti presentati.

ART. 4 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. L'art. 148 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, stabilisce che la Commissione del paesaggio deve essere composta "da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio" ed assegna loro il compito di esprimere pareri nell'ambito dei procedimenti autorizzatori previsti dagli artt. 146, e 147.

2. La Commissione per il Paesaggio, ai sensi della D.G.R. XI/4348 del 22 febbraio 2021 allegato A comma 2, deve essere composta da un numero minimo di componenti, compreso il Presidente, stabilito sulla base della dimensione demografica dell'ente. Nel caso del Comune di Agrate Brianza, avente popolazione superiore a 15001 abitanti, la stessa dovrà essere composta da 5 componenti.
3. Il Presidente della Commissione dovrà essere in possesso di laurea nell'ambito disciplinare dell'architettura e abilitato all'esercizio della professione, oltre ad aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, negli ambiti della progettazione e della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.
4. I componenti devono essere scelti tra i candidati che siano in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali.
5. I componenti devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite all'Ente locale al quale si presenta la candidatura.
6. Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazione alle Commissioni per il paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata.
7. I componenti della Commissione per il paesaggio, per i Comuni, per le Comunità Montane, per le Unioni dei Comuni, per gli enti gestori dei Parchi, per le Province e per la Città Metropolitana di Milano, potranno essere scelti anche tra i funzionari dipendenti dell'Ente, purché in possesso dei requisiti sopra formulati.

ART. 5 - NOMINA DELLA COMMISSIONE ED INCOMPATIBILITA'

1. Gli Enti titolari delle funzioni amministrative in materia paesaggistica, individuati dall'art. 80 della l.r. 12/2005, con specifico provvedimento e conformemente ai presenti criteri, istituiscono e disciplinano la "Commissione per il Paesaggio" ai sensi dell'art. 81, commi 1 e 2 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e dell'art. 148 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
2. La nomina dei componenti della Commissione per il Paesaggio deve avvenire a seguito di espletamento di procedura con evidenza pubblica, tramite avviso all'Albo Pretorio per un tempo minimo di quindici giorni, e sui siti web dell'Ente, al fine di garantire la massima diffusione, la correttezza e la trasparenza dei provvedimenti amministrativi.
3. I membri della Commissione per il Paesaggio sono nominati, con provvedimento dell'Ente, sulla base dei criteri e del possesso dei requisiti indicati all'articolo 4 ed a seguito di comparazione dei curricula delle candidature presentate. A seguito della suddetta valutazione, l'Ufficio Urbanistica redige una graduatoria dei soggetti ritenuti idonei.

4. Il provvedimento di nomina dei componenti della Commissione del paesaggio, a cura della Giunta comunale deve dar atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti, rispetto a quanto previsto dai criteri di bando e deve altresì designare il Presidente di Commissione.
5. Con l'atto di nomina della Commissione viene indicata, se disponibile, la lista di membri supplenti cui attingere in caso di rinuncia, decadenza o revoca del mandato di uno o più membri effettivi.
6. Il soggetto nominato in sostituzione del commissario decaduto o dimissionario resta in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione per il Paesaggio.
7. I membri rimangono in carica fino alla conclusione del mandato amministrativo nel corso del quale sono stati nominati e, comunque, fino alla nomina di una nuova Commissione.
8. Sono dichiarati decaduti, con provvedimento della Giunta Comunale, quei membri che siano risultati assenti per più di tre sedute consecutive, senza giustificato motivo.
9. Le dimissioni da membro della Commissione per il paesaggio, indirizzate al Sindaco, devono essere immediatamente assunte al Protocollo del Comune. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
10. I membri decaduti o dimissionari vengono sostituiti attingendo alla lista dei membri supplenti o alla graduatoria degli idonei, stilata a seguito dell'acquisizione delle candidature, ove esistente, ovvero tramite la medesima procedura seguita per la nomina e durano in carica fino al rinnovo della Commissione.
11. Il rinnovo dei componenti della Commissione, a seguito della decadenza della maggioranza dei componenti o del rinnovo degli organi amministrativi, è effettuato a seguito di nuovo avviso pubblico e della conseguente valutazione e comparazione delle candidature presentate.
12. I componenti della Commissione non possono partecipare ai lavori quando abbiano un interesse in riferimento al progetto sottoposto al parere della Commissione e devono altresì astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, fino al quarto grado.
13. Restano ferme le cause di incompatibilità dettate dalla Legge o dalle norme deontologiche sancite dall'Ordine Professionale cui il membro nominato è iscritto.

ART. 6 - FUNZIONAMENTO

1. La Commissione può esercitare le sue funzioni paesaggistiche dopo che l'Ente avrà trasmesso per via telematica, attraverso l'applicativo MAPEL della Regione Lombardia, gli atti amministrativi relativi all'istituzione e alla disciplina della Commissione e dopo aver esposto all'albo pretorio e sui siti web la ricevuta rilasciata dall'applicativo sopra citato che attesti il caricamento della documentazione necessaria a verificare l'idoneità della Commissione per il Paesaggio ai sensi dell'art. 146, comma 6 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

2. La Commissione è convocata, allegando l'ordine del giorno che deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare, dal Presidente della stessa per il tramite dell'Ufficio di competenza, almeno cinque giorni prima della riunione, a mezzo di posta elettronica.
3. Il termine di cui al precedente punto può essere ridotto in casi di urgenza in base alla valutazione del Presidente e, comunque, non può essere inferiore ad un giorno.
4. In caso di assenza del Presidente, le riunioni della Commissione sono presiedute dal commissario più anziano.
5. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.
6. Per la validità delle sedute della Commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti della stessa; in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
7. Un tecnico comunale, responsabile del procedimento per le pratiche di rispettiva competenza, partecipa alla Commissione con funzioni di Segretario e senza diritto di voto. Egli riferisce sui progetti da esaminare, già corredati dal giudizio di conformità alla normativa vigente, cura i rapporti con gli altri settori dell'Ente a qualunque titolo interessati all'istruttoria delle pratiche, predispone la documentazione relativa ai progetti in discussione mettendola a disposizione dei componenti.
8. Il Segretario redige il verbale di seduta che deve contenere il nome dei presenti, l'enunciazione delle questioni trattate, una sintesi degli interventi ed il parere espresso con le relative argomentazioni. Il verbale, che dovrà anche riportare anche le motivazioni degli eventuali voti contrari alla decisione assunta, è sottoscritto dal Presidente della Commissione e dal segretario della stessa oppure, in sua assenza, dal Vicepresidente.
9. La Commissione per il Paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e, nel caso in cui sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile. Deve essere in ogni caso rispettato il termine imposto dai tempi di legge prescritti per l'istruttoria edilizia/urbanistica.
10. La Commissione esprime il parere sulla base degli elaborati allegati al progetto o al piano, oltre che sulla base della relazione istruttoria preparata dalla struttura tecnica.
11. La Commissione ha facoltà di richiedere un supplemento istruttorio ovvero documentazione integrativa e/o effettuazione di sopralluoghi; ha facoltà di concedere l'audizione dei progettisti che ne facciano richiesta agli uffici preposti, nei casi in cui l'incontro sia dal Presidente ritenuto utile alla formulazione del parere o alla comunicazione dello stesso ai fini dello sviluppo del progetto.
12. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme, e i vincoli degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio.
13. La Commissione valuta gli interventi proposti in relazione a:
 - a. la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato e/o alle motivazioni del vincolo di tutela paesaggistica nonché in relazione al corretto inserimento nel contesto paesaggistico-ambientale,

tenendo conto delle prescrizioni ed indirizzi contenuti nella DGR n. IX/2727 del 22 dicembre 2011 “Criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici”;

- b. la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica e la compatibilità e congruità con gli indirizzi di tutela e le norme contenute nel Piano Paesaggistico Regionale, nel Piano Territoriale di Coordinamento provinciale, nonché con riferimento alle prescrizioni ed ai criteri paesaggistici indicati nel PGT comunale.;
- c. la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica e la compatibilità e congruità con le norme della vigente regolamentazione locale (regolamenti, linee guida, etc...).

14. Ai sensi dell’art. 183, comma 3, del DLgs 42/2004, per i componenti della Commissione non è previsto alcun compenso né indennità di presenza.